

Condizioni generali di vendita

1. – Ambito di applicazione

1.1 Le seguenti condizioni generali di vendita (di seguito: “condizioni di vendita”) si applicano senza eccezione a tutte le offerte, vendite, forniture e prestazioni di DENSO GmbH, Felderstraße 24, D-51371 Leverkusen (di seguito: “DENSO”). Con ciò si fa esplicita opposizione ad eventuali proprie condizioni generali di contratto del cliente ai sensi degli artt. 305 segg. del codice civile tedesco.

1.2 Le seguenti condizioni di vendita sono parte integrante di tutti i contratti stipulati da DENSO in qualità di venditore con il cliente relativamente alle forniture e alle prestazioni. Esse vengono riconosciute dal cliente mediante il conferimento dell'ordine o l'accettazione della fornitura. Esse non si applicano nel rapporto con i consumatori ai sensi dell'art. 13 del codice civile tedesco.

1.3 Se DENSO esegue prestazioni edili dietro compenso, la base negoziale è costituita dalle condizioni generali per l'esecuzione di prestazioni edili (VOB), parte B, nella stesura rispettivamente valida. Eventuali differenti disposizioni necessitano della forma scritta.

2. – Offerta, accettazione, stipulazione del contratto

2.1 Le offerte di DENSO sono libere e non vincolanti.

2.2 DENSO può accettare le ordinazioni del cliente entro 30 giorni. Il cliente accorderà perciò a DENSO un termine di 30 giorni per l'accettazione di ogni singola ordinazione futura. Un'ordinazione si considera accettata se DENSO la conferma o fattura per iscritto. Fornitura e fattura valgono allo stesso tempo come conferma d'ordine.

2.3 Agli ordini per i quali non sono stati stabiliti esplicitamente dei prezzi fissi si applicano i prezzi di listino validi il giorno della fornitura. Se la fornitura deve avvenire entro quattro mesi dalla stipulazione del contratto, si applicano i prezzi validi al momento della stipulazione del contratto.

2.4 Tutte le informazioni fornite da DENSO in cataloghi, listini, altro materiale pubblicitario ecc. sull'oggetto della fornitura o della prestazione (ad es. peso, dimensioni, tolleranze) così come tutte le figure, le descrizioni, i diagrammi e le illustrazioni hanno solo funzione descrittiva e mirano unicamente a fornire un'idea generale delle merci descritte. Non contengono dichiarazioni, assicurazioni o garanzie e non diventano parte integrante del contratto. Sono ammesse divergenze o modifiche comunemente accettate nella prassi per via di disposizioni di legge o migliorie tecniche, per quanto esse non pregiudichino l'utilizzabilità per lo scopo previsto per contratto.

3. – Fornitura, spedizione, passaggio del rischio

3.1 Tutte le forniture vengono effettuate in linea di principio “franco fabbrica” o “franco deposito” di DENSO, salvo diversamente pattuito per iscritto. I termini di consegna sono sempre soltanto approssimativi, eccetto qualora vengano fissati per iscritto. I termini di consegna si riferiscono sempre al momento della consegna allo spedizioniere o al responsabile del trasporto. DENSO ha il diritto di trattenere forniture non ancora effettuate, se il cliente non fa seguito ai suoi obblighi di pagamento o se vi è il timore fondato che costui non possa farvi seguito.

3.2 In caso di ritardo nel pagamento, DENSO si riserva di effettuare altre forniture e prestazioni soltanto dietro pagamento anticipato o in contrassegno.

3.3 Sono ammesse forniture parziali, entro limiti ragionevoli per il cliente. Ogni fornitura parziale viene considerata come un'operazione a se stante.

3.4 Sono parimenti ammesse forniture anticipate entro limiti ragionevoli così come forniture in eccesso o in difetto comunemente accettate nella prassi.

3.5 Se la fornitura di un semilavorato da parte di un fornitore di DENSO subisce ritardi, il termine di consegna al cliente viene adeguatamente prolungato.

3.6 DENSO ha il diritto di recedere dal contratto, nella misura in cui vi sia un impedimento non solo passeggero nell'esecuzione della prestazione contrattuale, non imputabile a DENSO, che ostacola notevolmente o rende impossibile la prestazione, soprattutto se si tratta di una causa di forza maggiore (ad es. guerra, tumulto, scioperi, serrate, misure delle autorità).

3.7 Se un impedimento ai sensi della cifra 3.6 modifica considerevolmente l'importanza economica o il contenuto della fornitura o si ripercuote notevolmente sull'attività di DENSO, il contratto viene modificato

adeguatamente secondo buona fede. Se ciò non è economicamente sostenibile, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto. Se costui desidera fare uso del diritto di recesso, deve comunicarlo senza indugio a DENSO dopo essere venuto a conoscenza della portata dell'evento.

3.8 Tipo di spedizione e imballaggio sono a discrezione di DENSO. Per quanto concerne gli imballaggi standard, DENSO ha il diritto di arrotondare per eccesso le quantità ordinate fino all'unità d'imballaggio successiva.

3.9 Il rischio passa al cliente al più tardi alla consegna dell'oggetto della fornitura allo spedizioniere o al responsabile del trasporto. Ciò vale anche per le forniture parziali. Se la spedizione o la consegna subisce un ritardo per via di una circostanza imputabile al cliente, il rischio passa al cliente a partire dal giorno in cui la merce è pronta per essere spedita.

3.10 Il cliente è tenuto a controllare subito dopo la ricezione della merce che questa non presenti danni o vizi. Deve denunciare per iscritto eventuali vizi, forniture errate o per difetto a DENSO entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della merce, altrimenti la merce si considera accettata. I danni di trasporto e i vizi evidenti devono essere denunciati subito allo spedizioniere competente e/o al responsabile del trasporto nonché a DENSO, altrimenti il cliente risponde dell'eventuale impossibilità di chiamare a rispondere lo spedizioniere e/o il responsabile del trasporto per via della mancata comunicazione.

4. – Responsabilità per i vizi della cosa

4.1 DENSO può decidere se fornire nuovamente tutte le parti, effettuare di nuovo le forniture o le prestazioni o migliorare queste ultime due volte gratuitamente (adempimento successivo), se presentano un vizio di merito entro il termine della prescrizione e la causa era già presente al momento del passaggio del rischio.

4.2 A DENSO deve essere sempre prima concessa la possibilità di adempimento successivo ai sensi della cifra 4.1 entro congruo termine.

4.3 Se l'adempimento successivo non va a buon fine, il cliente, fatti salvi altri diritti al risarcimento del danno, può a sua scelta recedere dal contratto o esigere la diminuzione del prezzo.

4.4 Il cliente non può rivendicare diritti per i vizi della cosa se la merce presenta differenze irrilevanti rispetto agli accordi, il pregiudizio di utilizzabilità è solamente esiguo, si tratta di naturale usura o i danni sono stati causati, dopo il passaggio del rischio, da manipolazione errata o inaccurata, affaticamento o utilizzo eccessivo, immagazzinamento o montaggio inappropriato, inosservanza delle disposizioni di montaggio e manipolazione nonché delle istruzioni d'uso, manutenzione o cura insufficiente, impiego di mezzi di esercizio non adeguati, opere edili imperfette, terreno di costruzione non adeguato o speciali agenti esterni non previsti alla stipulazione del contratto.

4.5 Se il cliente o terzi eseguono modifiche o riparazioni inappropriato e/o non autorizzate sulla merce, per esse e per le possibili conseguenze non si possono rivendicare parimenti diritti per i vizi della cosa, se il cliente non riesce a dimostrare che le modifiche o riparazioni inappropriato non sono state la causa del vizio. Non si possono rivendicare diritti per i vizi della cosa soprattutto se il cliente o terzi hanno montato parti di provenienza terza o utilizzato parti di ricambio o accessori di provenienza terza e il vizio è stato causato dalla modifica della merce o dall'utilizzo di tali parti.

4.6 Sono anche esclusi i diritti rivendicati dal cliente per via di spese necessarie per l'adempimento successivo, soprattutto spese di trasporto, trasferta, lavoro e del materiale, per quanto dette spese aumentino in ragione del trasferimento successivo dell'oggetto della fornitura in un luogo diverso dalla sede del cliente.

4.7 Il cliente può rivendicare verso DENSO diritti legali di rivalsa solo nella misura in cui il cliente non abbia stipulato con il suo acquirente accordi che vadano oltre i diritti previsti dalla legge relativamente alla responsabilità per i vizi della cosa.

4.8 L'ammontare del risarcimento dovuto ai sensi della cifra 4.7 si limita ai costi aziendali (ad es. di trasporto e del materiale) del cliente, ad esclusione del margine di utile verso il suo acquirente.

4.9 Sono escluse ulteriori pretese del cliente verso DENSO e ausiliari di DENSO a causa di vizi di merito, fatta salva la disposizione contenuta nella cifra 5 delle presenti condizioni di vendita.

4.10 I diritti vantati in virtù della responsabilità per i vizi della cosa, che non sono menzionati negli artt. 438, primo comma, numero 2, 479, primo comma e 634a, primo comma, numero 2, del codice civile tedesco, cadono in prescrizione entro un anno dalla fornitura.

4.11 I diritti vantati in virtù della responsabilità per i vizi della cosa di cui agli artt. 438, primo comma, numero 2, 479, primo comma e 634a, primo comma, del codice civile tedesco cadono in prescrizione entro due anni dalla fornitura.

4.12 I diritti vantati in virtù dei danni dovuti alla violazione di obblighi accessori del contratto di compravendita, che non consistono in un vizio della cosa, cadono parimenti in prescrizione entro un anno dalla fornitura.

5. – Responsabilità

5.1 Sono esclusi i diritti del cliente al risarcimento del danno, a prescindere dal motivo giuridico, eccetto in caso di dolo, colpa grave, violazione della vita, del corpo o della salute, violazione di una garanzia ai sensi dell'art. 444 del codice civile tedesco, per via di impossibilità soggettiva o violazione di obblighi contrattuali fondamentali. Il risarcimento del danno per la violazione di obblighi contrattuali fondamentali si limita tuttavia al danno tipico, prevedibile, eccetto in caso di dolo, colpa grave, violazione della vita, del corpo o della salute. Le disposizioni suddette non comportano una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente.

5.2 Nella misura in cui il cliente sia autorizzato a esigere il risarcimento del danno per via dell'impossibilità di fornitura o prestazione imputabile a DENSO, il diritto al risarcimento si limita al 10% del valore della parte della fornitura, che non può essere utilizzata adeguatamente per via di detta impossibilità. Questa limitazione non si applica in caso di dolo, colpa grave o danni al corpo. La presente disposizione non comporta parimenti una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente. È fatto salvo il diritto del cliente al recesso dal contratto.

5.3 Se DENSO è in ritardo con una fornitura o una prestazione, il cliente – dopo aver dimostrato di avere subito un danno – può esigere, soddisfatte le suddette premesse, per ogni settimana di ritardo conclusa, un risarcimento del danno pari allo 0,5%, al massimo tuttavia al 5% del prezzo della parte delle forniture, che non ha potuto essere utilizzata per via del ritardo.

5.4 Sono esclusi i diritti del cliente al risarcimento del danno per via del ritardo della prestazione, che vanno oltre i limiti di cui alla cifra 5.3, anche dopo lo scadere di eventuali termini di consegna posti a DENSO. Ciò non vale in caso di dolo, colpa grave o danni al corpo. La presente disposizione non comporta una modifica dell'onere della prova a svantaggio del cliente. Il cliente può recedere dal contratto solo se il ritardo della fornitura o della prestazione è imputabile a DENSO ai sensi della cifra 5.1. Per il resto è fatto salvo il diritto di recesso che spetta al cliente per legge.

5.5 Il cliente è tenuto a comunicare a DENSO, dietro richiesta, entro un adeguato termine, se desidera recedere dal contratto per via del ritardo della fornitura o della prestazione e/o se esige il risarcimento del danno al posto della prestazione o desidera ancora la fornitura.

5.6 Si applicano senza limitazioni le disposizioni previste dalla legge sulla responsabilità per danno da prodotti.

5.7 I contratti di consulenza tra le parti devono essere stipulati per iscritto. Informazioni verbali e consulenze di DENSO sono vincolanti solo se vengono confermate per iscritto da DENSO. Consulenze generali e presentazioni dei prodotti hanno solamente scopo informativo e non sono vincolanti.

5.8 Il cliente si impegna ad utilizzare i prodotti esclusivamente in conformità alla raccomandazione di lavorazione di DENSO. È esclusa la responsabilità di DENSO qualora il prodotto venga utilizzato in maniera diversa dalla raccomandazione di lavorazione di DENSO. Se la raccomandazione di lavorazione non è alle mani del cliente, costui la può richiedere in qualsiasi momento via internet o per iscritto presso DENSO. Il cliente è tenuto a rivolgersi per iscritto al personale competente di DENSO per quanto concerne la lavorazione e l'utilizzabilità del prodotto in casi dubbi, soprattutto in casi che divergono dalla lavorazione in conformità alla raccomandazione di lavorazione. La responsabilità di DENSO decade anche qualora il prodotto non venga utilizzato da parte di personale qualificato.

6. – Riserva della proprietà

6.1 La merce resta di proprietà di DENSO fino al pagamento completo di tutti i crediti vantati per via del rapporto d'affari, inclusi i crediti accessori, i diritti al risarcimento del danno e il pagamento di assegni e cambiali.

6.2 La riserva della proprietà resta in vigore anche quando singoli crediti di DENSO vengono rilevati in una fattura corrente e se il saldo viene stabilito e riconosciuto.

6.3 La facoltà del cliente di vendere merce con riserva della proprietà nell'ambito del regolare andamento degli affari cessa con la revoca di DENSO motivata dal continuo peggioramento della situazione patrimoniale del cliente, al più tardi tuttavia alla sospensione dei pagamenti o alla richiesta di apertura e/o all'apertura della procedura d'insolvenza sul patrimonio del cliente.

6.4 Con ciò il cliente cede a DENSO il credito insieme a tutti i diritti accessori derivanti dalla rivendita della merce con riserva della proprietà – inclusi eventuali saldi creditori. Se il cliente ha venduto il credito nell'ambito del factoring vero e proprio, il credito di DENSO è immediatamente esigibile e il cliente cede a DENSO il credito subentrato che vanta nei confronti del factor e inoltra immediatamente a DENSO il ricavo della vendita. DENSO accetta la cessione.

6.5 Il cliente è autorizzato, finché fa seguito ai suoi obblighi di pagamento, a incassare i crediti ceduti. L'autorizzazione si estingue dietro revoca, al più tardi tuttavia in caso di ritardo nel pagamento e/o notevole peggioramento della situazione patrimoniale del cliente. In questo caso, DENSO può decidere di riscuotere lui stesso i crediti o di farli riscuotere da un terzo incaricato. Dopo lo scadere del termine, il cliente autorizza DENSO ad informare gli acquirenti della cessione e riscuotere i crediti da sé. Il cliente è tenuto a consegnare a DENSO, dietro richiesta, un elenco completo dei crediti che spettano a DENSO con il nome e l'indirizzo degli acquirenti, l'ammontare dei singoli crediti, la data della fattura ecc. e a fornire a DENSO tutte le informazioni necessarie per la rivendicazione dei crediti ceduti nonché a consentire a DENSO di verificare tali informazioni.

6.6 Se il valore della garanzia data a DENSO supera il relativo credito di oltre il 10%, DENSO, su richiesta del cliente o di un terzo che subisce un pregiudizio per via della garanzia eccessiva di DENSO, è tenuta allo svincolo di garanzie a sua discrezione.

6.7 Non è consentita la costituzione in pegno o la vendita a scopo di garanzia della merce con riserva della proprietà e/o dei crediti ceduti. In caso di pignoramento, DENSO deve essere informata senza indugio, indicando il nominativo del creditore pignorato.

6.8 Se il cliente non fa seguito ai suoi obblighi di pagamento o viola altri obblighi contrattuali, DENSO ha il diritto di recedere dal contratto dopo lo scadere infruttuoso del termine concesso. Se DENSO fa uso del suo diritto di recesso, DENSO può soddisfare le sue pretese tramite vendita a trattativa privata della merce ritirata.

6.9 Il cliente custodisce gratuitamente la merce di DENSO con riserva della proprietà. Deve assicurarla contro i rischi consueti, ad es. fuoco, furto e acqua, per l'ammontare d'uso nel ramo. Con ciò, il cliente cede a DENSO i suoi diritti al risarcimento dei danni, che vanta verso società di assicurazione o altri soggetti tenuti al risarcimento in virtù dei danni suesposti, per l'ammontare del valore fatturato della merce. DENSO accetta la cessione.

6.10 Tutti i crediti come anche i diritti risultanti dalla riserva della proprietà su tutte le forme speciali stabilite nelle presenti condizioni sussistono fino al completo esonero da obbligazioni eventuali, che DENSO ha assunto nell'interesse del cliente.

6.11 I pagamenti del cliente ad associazioni d'acquisto, regolatori centrali e simili istituzioni non comportano l'adempiimento e non influiscono sulla riserva della proprietà; è piuttosto determinante l'effettivo arrivo dei pagamenti presso DENSO. Le istituzioni suddette non vengono considerate come "terzi" ai sensi dell'art. 362, secondo comma, del codice civile tedesco.

6.12 Lavorazione o trasformazione avvengono sempre per DENSO quale produttore. Se la proprietà di DENSO cessa per via dell'unione o della mescolanza con altre cose, le parti stabiliscono già da ora che la proprietà del cliente sulla cosa unitaria viene trasferita a DENSO in proporzione al valore della cosa originaria (valore fatturato).

7. – Condizioni di pagamento

7.1 Tutti gli importi fatturati sono importi netti franco fabbrica più IVA e devono essere pagati entro 30 giorni dalla data di fatturazione. Il cliente entra in ogni caso in mora se non esegue il pagamento al più tardi 30 giorni dopo la ricezione della fattura. In questo caso non occorre un sollecito separato. A tutte le fatture, ad eccezione dei pagamenti tramite cambiale, si applica uno sconto del 2% in caso di pagamento entro 14 giorni dalla ricezione della fattura; per il resto le fatture devono essere pagate senza trattenute, salvo diversamente pattuito prima per iscritto. Per la data del pagamento è determinante l'arrivo dell'importo presso DENSO. Assegni, cambiali e bonifici si considerano come pagamento solo dopo la loro riscossione o il loro accredito sul conto di DENSO. Per quanto concerne i pagamenti tramite cambiale, vengono addebitate al cliente le spese di sconto e di cambio nonché altre eventuali spese aggiuntive. Se le cambiali accettate non vengono scontate dalla banca, DENSO può esigere il pagamento in contanti immediato.

7.2 Se i termini di pagamento di cui alla cifra 7.1. non vengono rispettati dal cliente, costui deve pagare per il rispettivo credito interessi pari all'8% oltre al tasso d'interesse di base ai sensi dell'art. 247 del codice civile tedesco. È fatta salva la rivendicazione di un ulteriore danno dovuto al ritardo.

7.3 La ritenzione di pagamenti per via di eventuali contropretese o la compensazione con eventuali contropretese del cliente è ammessa solo se le contropretese sono incontestate e giudizialmente accertate.

7.4 Tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dalle presenti condizioni di vendita o dai contratti in virtù di esse stipulati, ad eccezione dei crediti in denaro, non possono essere ceduti o trasferiti dal cliente senza che costui abbia prima chiesto il consenso di DENSO.

7.5 Se DENSO viene a sapere che la situazione patrimoniale del cliente è peggiorata o che costui si comporta in modo non conforme ai termini del contratto, DENSO ha il diritto di effettuare altre forniture o prestazioni solo dietro pagamento anticipato o dietro prestazione di garanzia.

8. – Memorizzazione dei dati

Il cliente prende atto del fatto che DENSO memorizza i dati del rapporto contrattuale per finalità legate all'elaborazione dei dati. DENSO è autorizzata a comunicare i dati del cliente a terzi nella misura in cui ciò si renda necessario nell'ambito del rapporto d'affari, ad es. per la fatturazione. Il cliente acconsente già da ora alla trasmissione dei suoi dati a terzi.

9. – Disposizioni finali

9.1 Il foro competente per tutte le controversie tra DENSO e il cliente è Leverkusen. DENSO è autorizzata a citare in giudizio il cliente anche presso il suo foro competente generale.

9.2 Il luogo di adempimento per tutti i diritti e gli obblighi di DENSO e del cliente in virtù delle presenti condizioni di vendita e/o dei contratti in virtù di esse stipulati è la rispettiva sede di DENSO. Ciò vale anche e soprattutto per l'adempimento successivo.

9.3 Il rapporto giuridico tra DENSO e il cliente è disciplinato esclusivamente dal diritto della Repubblica Federale Tedesca. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (CISG).

9.4 Se singole disposizioni delle presenti condizioni di vendita divenissero inefficaci del tutto o in parte, ciò non inficia la validità della restante parte e/o delle restanti disposizioni.

Aggiornato a: aprile 2008